Allegato "D" ANNO 2024



# DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE-TRASPORTI SERVIZIO OPERE MARITTIME

# <u>DISPOSIZIONI SPECIFICHE REGIONALI PER ARTA Abruzzo, COMUNI ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2024</u>

Al fine di definire una omogeneità di comportamento a livello regionale dei diversi organismi coinvolti nella gestione della stagione balneare, vengono redatte le seguenti disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" e ss.mm.ii.

#### Definizione del campo di applicazione

Quanto contenuto nelle seguenti disposizioni è relativo alle acque di balneazione identificate nella Delibera di Giunta Regionale, avente ad oggetto:

**D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010** "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" e ss.mm.ii. **Approvazione risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2024**.

#### Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

La classificazione di ciascuna acqua di balneazione è determinata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 116/2008, secondo quattro classi di qualità: "scarsa", "sufficiente", "buona" o "eccellente", sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici qualificanti relativi ai quattro anni immediatamente precedenti alla stagione in corso. Le acque di nuova individuazione possono essere classificate solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, c.4 e c.5, lett. a) del D.lgs. n. 116/08).

#### Monitoraggio

La Regione provvede affinché il monitoraggio dei parametri degli "*Enterococchi intestinali*" e degli "*Escherichia coli*", entrambi espressi in UFC/100ml e/o MPN/100ml, sia effettuato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010.

In accordo con quanto previsto all'art.3, comma 9, della Direttiva 2006/7/CE, è consentito l'utilizzo di metodi microbiologici alternativi per il monitoraggio delle acque di balneazione, a seguito del parere favorevole espresso dall'Istituto Superiore di Sanità, circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea.

I risultati di tale monitoraggio vengono utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione.

# Programma di monitoraggio

Il programma di monitoraggio deve essere svolto secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, d'intesa tra la Regione Abruzzo e l'ARTA. Esso consta di un campionamento, da svolgersi mensilmente, di norma per il periodo aprile – settembre di ogni anno. Il periodo che intercorre tra un campionamento ed il successivo non potrà superare i trenta giorni.

Tale programma deve comunque svolgersi nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla Regione, che per la stagione balneare 2024 sono i seguenti:

Laghi di Barrea, Scanno e Villalago: dal 15 aprile al 2 settembre;

Comuni costieri: dal 15 aprile al 16 settembre;

L'avvio della stagione balneare 2024 è fissato al 1 maggio, con termine al 30 settembre.

Le acque di balneazione classificate di qualità "eccellente", "buona" o "sufficiente" sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è stato disposto un divieto permanente alla balneazione per la stagione balneare 2024, riportate nell'Allegato "B", sono monitorate con **frequenza mensile.** 

<u>Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa"</u>, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, <u>riportate nell'Allegato "B1"</u>, sono sottoposte ad un monitoraggio maggiormente intensivo, con **frequenza quindicinale.** 

Le acque di balneazione di nuova individuazione ancora *non classificate (NC)*, derivanti da acque classificate di qualità "sufficiente", di cui all'allegato "A-CW", sono monitorate con **frequenza quindicinale**, al fine di definirne la prima classificazione.

Le acque di balneazione di nuova individuazione ancora *non classificate (NC)*, derivanti da acque classificate di qualità "scarsa", di cui all'allegato "A-CW", temporaneamente vietate alla balneazione, quale ulteriore misura di gestione sono monitorate con **frequenza quindicinale.** 

In presenza di comprovate ed ostative condizioni meteorologiche e/o meteomarine che rendano tecnicamente impossibile effettuare i prelievi di acqua marina nella data fissata dal calendario o nei giorni consentiti dalla normativa, gli stessi dovranno essere effettuati il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative potranno essere posticipati non oltre i quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. Tale posticipazione, se attuata, dovrà comunque essere sempre comunicata alla Regione Abruzzo ed al Ministero della Salute.

Nel caso in cui il Comune debba emettere **ordinanze di interdizione** per **cause assolutamente imprevedibili** e non programmabili e/o ripascimenti, manutenzioni etc., o per **avverse condizioni meteomarine**, il campionamento potrà essere **posticipato non oltre i quattro giorni** dalla data indicata nel calendario di monitoraggio, previa tempestiva comunicazione all'ARTA.

I campioni sui quali effettuare l'indagine analitica di idoneità dovranno essere prelevati in un orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00, a circa cm. 30 sotto il pelo libero, in acque la cui profondità non sia inferiore a cm. 80 e superiore a cm. 120; tali modalità concorrono a determinare anche la distanza del punto di prelievo dalla battigia.

L'ARTA trasmette alla Regione Abruzzo le risultanze dei campionamenti effettuati, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: <a href="mailto:dpe012@pec.regione.abruzzo.it">dpe012@pec.regione.abruzzo.it</a>.

# Risultati delle attività di monitoraggio

È demandata all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, a conclusione della stagione balneare, la predisposizione di una relazione sulla qualità delle acque di balneazione, con la descrizione degli eventi che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle acque (BW), degli eventuali fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino.

# Misure di gestione in circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

# Misure di gestione a seguito dell'attivazione degli scolmatori di piena

In caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, è disposto nel tratto interessato da parte dell'autorità competente, un divieto temporaneo di balneazione. L'evento deve essere segnalato tempestivamente all'Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto.

Le Amministrazioni comunali possono proporre **Protocolli Operativi Gestionali**, da condividere all'interno Tavolo Tecnico Regionale, istituito con DGR n.301 del 21.04.2015, che, con riferimento alle anzidette relazioni ed interferenze tra il sistema depurativo e la qualità delle acque di balneazione, definiscano il quadro di riferimento generale, i ruoli dei soggetti interessati, le misure da adottare in occasione degli eventi e le necessarie azioni a tutela della salute pubblica, da attuarsi a seguito del parere favorevole espresso da ARTA, Asl, Servizio Gestione delle Acque-DPC024 e Servizio Opere Marittime-DPE012 e formalmente approvati con provvedimento giuntale.

# Monitoraggio proliferazione algale

- a) Nei programmi di monitoraggio e di controllo dello stato di qualità delle acque marine e ai fini della tutela della salute pubblica, durante le operazioni di monitoraggio svolte dall'ARTA sono inoltre osservate e segnalate alla Regione, alla ASL competente per territorio e al Comune interessato, eventuali presenze di:
- proliferazione fitoplancton tossico (Ostreopsis ovata)
- inquinanti valutabili attraverso ispezioni visive quali, ad esempio, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.
- b) qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto all'art. 1 del Decreto 19 aprile 2018.

## Inquinamento microbiologico e altri inquinanti

La gestione di questo tipo di inquinamento dovrà osservare, per ogni singolo campione, i valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010.

Nel caso si verifichi un superamento di tali valori limite durante un campionamento previsto dal calendario dei prelievi, dovranno essere attivate le seguenti azioni di gestione, di cui all'art. 2, punto 4 del DM. 30/03/2010:

- a) l'ARTA segnalerà <u>tempestivamente</u> al Comune e per conoscenza alla Regione (<u>dpe012@pec.regione.abruzzo.it</u>) il superamento dei limiti dei parametri microbiologici;
- b) il Comune interessato emetterà <u>un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione</u> a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, <u>informando i bagnanti mediante segnali di divieto</u>, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- c) l'ARTA eseguirà i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro nei limiti previsti dall'allegato A al D.M. 30/03/2010. Dovrà inoltre valutare ed identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunicare l'esito delle analisi al Comune e per conoscenza alla Regione (dpe012@pec.regione.abruzzo.it);
- d) il Comune potrà provvedere alla revoca del provvedimento, <u>a fronte di un primo esito analitico</u> <u>favorevole successivo all'evento di inquinamento</u>, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione; esiti sfavorevoli prolungheranno il tempo di chiusura sino al primo campione favorevole utile.

Le ordinanze sindacali di divieto di balneazione e successiva revoca, sono trasmesse, a cura dell'Amministrazione comunale competente, al Ministero della Salute, tramite l'apposita funzionalità predisposta all'interno del Portale Acque ministeriale, come previsto dal D.M. 19/04/2018.

La stessa comunicazione deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo, all' **indirizzo di posta elettronica certificata** dpe012@pec.regione.abruzzo.it e all'ARTA Abruzzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.artaabruzzo.it.

# Inquinamento di breve durata

Laddove si configurino le condizioni per un <u>inquinamento di breve durata</u>, così come chiaramente definito all'art. 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 116/2008, è necessario, <u>tassativamente</u>, che il <u>campionamento di verifica sia effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante</u> (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento che ha dato esito sfavorevole).

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune emetterà <u>un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento</u> ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informerà, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08, utilizzando i simboli in calce alle presenti disposizioni.

Qualora il successivo esito analitico sia favorevole, si potrà procedere alla revoca del provvedimento di chiusura; il campione risultato sfavorevole, per una sola volta nell'arco dell'intero ciclo di campionamento, non sarà inserito nella serie di dati utilizzati per definire la qualità delle acque.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 116/08, il campione con esito sfavorevole potrà essere sostituito (per una sola volta nella stagione) solamente se verrà <u>eseguito un nuovo campionamento 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata</u> e purché il medesimo dia esito favorevole.

Qualora l'esito analitico continui ad essere sfavorevole, il provvedimento rimarrà in vigore fino a quando un successivo campionamento dia esito favorevole; verificandosi questa circostanza, l'evento negativo non potrà essere definito di breve durata e quindi non sarà applicabile la procedura precedentemente illustrata e prevista al comma 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 116/2008.

Per i tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati <u>inquinamenti di breve durata</u>, il <u>Comune è tenuto a comunicare</u>, ad inizio stagione, il numero di eventi verificatisi nella stagione precedente.

# Situazione anomala. Art. 2, comma 1, punto g), D.lgs. n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una <u>situazione anomala</u>, definita dal D.lgs. n. 116/08 come "un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni", devono essere attivate le seguenti procedure:

- L'ARTA segnalerà al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare all'ARTA eventuali situazioni anomale riscontrate;
- Il Comune informerà i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso il web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- Il programma di monitoraggio potrà essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione indicata;
- L'ARTA trasmetterà alla Regione, entro il 15 ottobre 2024, le informazioni sulle eventuali situazioni anomale, per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 marzo 2010.

Qualora si sia verificata una situazione anomala, alla fine della stagione balneare il profilo delle relative acque di balneazione dovrà essere riesaminato, ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.lgs. 116/2008, tenendo conto di quanto rilevato nel corso della stagione, ed eventualmente, qualora sussistano gli elementi utili a tale scopo, aggiornato; tutto questo evidenziando le cause che hanno originato l'inquinamento ed il conseguente rischio che esso potrebbe comportare nei confronti di coloro che fruiscono dell'acqua di balneazione.

# Misure di gestione delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" - All. "B1"

Per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell'Allegato "B1", devono essere attivate le seguenti misure:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle* acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

# Riapertura dei punti temporaneamente vietati

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" ed elencate nell'Allegato "B1" potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto e dell'esito favorevole di due campionamenti routinari consecutivi per tutti i parametri analitici valutati, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08.

Per le acque di balneazione di nuova individuazione ancora non classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione, si applicano le procedure previste per la riapertura delle acque scarse, di cui all'allegato "B1", che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto e dell'esito favorevole di due campionamenti routinari consecutivi per tutti i parametri analitici valutati.

# Controllo dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue

Gli Enti Gestori del servizio idrico sono tenuti all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti.

# Profili delle Acque di Balneazione

Le Amministrazioni comunali collaborano all'aggiornamento dei Profili delle Acque di Balneazione, previsto all'art. 9 del D.lgs. n. 116/08, per il successivo inserimento a cura della Regione Abruzzo nel Portale Acque del Ministero della Salute e nel sito web regionale.

**I Comuni** sono invitati ad apporre la relativa **cartellonistica**, aggiornata e revisionata al 2024, entro l'inizio della stagione balneare (1 maggio 2024).

# **Informazione al pubblico**

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, <u>il processo di informazione al pubblico avverrà</u>, a cura dei Comuni, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con tempestività, durante l'intera stagione balneare, in ubicazioni facilmente accessibili, poste nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

I Comuni, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. citato, per rendere immediatamente disponibili le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione, agli eventuali divieti di balneazione o avvisi che sconsigliano la balneazione, dovranno predisporre apposita cartellonistica, utilizzando i segni e simboli stabiliti con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011, di seguito riportati:











I segni e i simboli delle Acque di Balneazione sono consultabili alla pagina web: <a href="http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm">http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm</a>

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Marcello D'Alberto